



INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE E NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE DERIVANTI DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Si rende noto che la scrivente Federazione deve procedere al rinnovo dei propri Organi di Giustizia sportiva per gli anni 2017-2020.

A tal uopo si segnala che l'art. 27/18 dello Statuto federale attribuisce alla Commissione Federale di Garanzia, in recepimento delle indicazioni contenute nel vigente Codice di Giustizia Sportiva emanato dal Comitato Olimpico Nazionale (approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 9 novembre 2015 n. 1538), le seguenti funzioni:

- a) Individuare, con determinazione non sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello (anche in funzione di Corte Sportiva di Appello), conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva del Coni;
- b) Individuare, con determinazione non sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale, Sostituto Procuratore Federale e Procuratore aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva del Coni.

Sulla base dell'elenco dei soggetti che saranno dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia, il Consiglio Federale provvederà poi al rinnovo degli Organi di Giustizia federale con mandato quadriennale (2017/2020) irrevocabile se non per giusta causa.

Ciò premesso, gli interessati devono comunicare la propria manifestazione di interesse a ricoprire un incarico negli Organi del sistema di Giustizia federale, indicando una delle seguenti funzioni:

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Procuratore Federale, nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Requisiti (art. 40quater Statuto):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo.



La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva.

Sostituto Procuratore, nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Requisiti (art. 40quater Statuto):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
- laureati in materie giuridiche, che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva.

ORGANI GIUDICANTI DI PRIMO GRADO

Giudice Sportivo Nazionale: n. 1 (uno) Giudice Sportivo nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Requisiti (art. 50, comma 3, Statuto):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Tribunale Federale: n. 3 (tre) componenti effettivi e n. 2 (due) componenti supplenti, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.



Requisiti (art. 52, comma 4, Statuto):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

ORGANI GIUDICANTI DI SECONDO GRADO

Corte Federale di Appello: n. 3 (tre) componenti effettivi n. 2 (due) componenti supplenti, nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 52, comma 4, Statuto):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Italiana Canoa Kayak, debbono essere corredate, a pena di esclusione:

- dall'espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammessa alla valutazione di idoneità della Commissione federale di garanzia;
- dal *curriculum vitae* del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, debitamente sottoscritto;
- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo.

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni a cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e, in particolare, dal Codice della Giustizia Sportiva.



Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del 15 febbraio 2017 ore 12:00, **esclusivamente** a mezzo di PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: **giustiziafick@pec.federcanoa.it**.

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente bando e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.

I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo il cui possesso potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive anzidette.

I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico le dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia della FICK e del Codice della Giustizia Sportiva CONI.

Il presente invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito istituzionale in data 16 Gennaio 2017.